

fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, prevista dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626, e 14 agosto 1996, n. 494, e loro successive modificazioni, nonché dai successivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, commesse nel periodo in cui si applicano le disposizioni del presente articolo e qualora siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le agevolazioni sono revocate. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni, decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori imposte versate o del maggiore credito riportato e per l'applicazione delle relative sanzioni.

8. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi.

9. Entro il 31 dicembre 2003 il Governo provvede ad effettuare la verifica ed il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo, identificando la nuova occupazione generata per area territoriale, sesso, età e professionalità.

10. Le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, restano in vigore dal 1° gennaio 2003. Per i datori di lavoro che effettuano nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato da destinare a unità produttive ubicate nei territori individuati nel citato articolo 4 e nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché in quelle delle regioni Abruzzo e Molise, spetta un ulteriore credito d'imposta. L'ulteriore credito d'imposta, che è pari a euro 206,58 per ciascun nuovo dipendente, compete secondo la disciplina di cui al presente articolo. All'ulteriore credito di imposta di cui al presente comma si applica la regola *de minimis* di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C68/06, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee C68 del 6 marzo

1996, e ad esso sono cumulabili altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione purché non venga superato il limite massimo di -92.962,2 milioni nel triennio.

11. Ai fini delle agevolazioni previste dal presente articolo, i soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.

Seguono compensazioni dei gruppi Margherita, DL-l'Ulivo e Democratici di sinistra-l'Ulivo.

11. 089. (ex 11. 0142. *nuova formulazione*) Grandi, Buffo, Bellini, Cialente, Fumagalli, Grillini, Panattoni, Pisa, Zannotti.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. - 1. Ai soggetti titolari di reddito d'impresa, esclusi gli enti non commerciali, che, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006, effettuano nuovi investimenti nelle aree territoriali individuate dalla Commissione delle Comunità europee come destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere *a)* e *c)*, del Trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, è attribuito un credito d'imposta entro la misura massima consentita nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla predetta Commissione. Per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003 sono agevolabili i nuovi investimenti acquisiti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge o, se successiva, dall'approvazione del regime agevolativo da parte della Commissione delle Comunità europee. Il credito d'imposta non è cumulabile con altri aiuti di Stato a finalità regionale o con altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono del credito d'imposta.

2. Per nuovi investimenti si intendono le acquisizioni di beni strumentali nuovi di cui agli articoli 67 e 68 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi i costi relativi all'acquisto di « mobili e macchine ordinarie di ufficio » di cui alla tabella approvata con decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, concernente i « coefficienti di ammortamento », destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali di cui al comma 1, per la parte del loro costo complessivo eccedente le cessioni e le dismissioni effettuate nonché gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi a beni d'investimento della stessa struttura produttiva. Sono esclusi gli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione. Per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in beni immateriali sono agevolabili nel limite del 25 per cento del complesso degli altri investimenti agevolati.

3. Agli investimenti localizzati nei territori di cui all'obiettivo I del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché in quelli delle regioni Abruzzo e Molise, si applica la deduzione degli ammortamenti nella misura del 90 per cento. Le disposizioni del presente comma si applicano agli investimenti acquisiti a decorrere dalla approvazione del regime agevolativo da parte della Commissione delle Comunità europee.

4. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « dif-

ferenziabile in funzione del settore di attività » e delle dimensioni dell'impresa, nonché della localizzazione ».

5. Il credito d'imposta è determinato con riguardo ai nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo d'imposta e va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito nè della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data di sostenimento dei costi.

6. Il credito d'imposta a favore di imprese o attività che riguardano prodotti o appartengono ai settori soggetti a discipline comunitarie specifiche, ivi inclusa la disciplina multisettoriale dei grandi progetti, è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalle predette discipline dell'Unione europea e previa autorizzazione della Commissione delle Comunità europee. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato procede all'inoltro alla Commissione della richiesta di preventiva autorizzazione, ove prescritta, nonché al controllo del rispetto delle norme sostanziali e procedurali della normativa comunitaria.

7. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel periodo di imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa

categoria di quelli agevolati, il credito d'imposta è rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni precedenti si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il minore credito d'imposta che deriva dall'applicazione del presente comma è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.

8. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, verranno emanate disposizioni per l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione delle presenti disposizioni. Tali verifiche, da effettuare dopo almeno dodici mesi dall'attribuzione del credito di imposta, sono altresì finalizzate alla valutazione della qualità degli investimenti effettuati, anche al fine di valutare l'opportunità di effettuare un riequilibrio con altri strumenti aventi analoga finalità.

Seguono compensazioni dei Gruppi Margherita, DL-l'Ulivo e Democratici di sinistra-l'Ulivo.

11. 088. (ex 11. 0143. *nuova formulazione*) Grandi, Buffo, Bellini, Cialente, Fumagalli, Grillini, Panattoni, Pisa, Zannotti.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. (*Importo aggiuntivo per i pensionati*).- 1. Per l'anno 2003, l'importo aggiuntivo di cui all'articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, commi da 7 a 10, è elevato a 250 euro. Tale importo aggiuntivo è corrisposto ai soggetti beneficiari in sede di erogazione della prima mensilità corrisposta nell'anno.

Conseguentemente, all'articolo 11, comma 1, lettera a), sostituire le parole: « la somma da versare è pari al 4 per cento dell'importo dichiarato », con le seguenti: « la somma da versare è pari al 6 per cento dell'importo dichiarato ».

***11. 02.** (ex * 27. 049.) Mastella, Ostilio, Luigi Pepe, Potenza, Mazzuca Poggiolini, Cusumano, Pisicchio.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. (*Importo aggiuntivo per i pensionati*).- 1. Per l'anno 2003, l'importo aggiuntivo di cui all'articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, commi da 7 a 10, è elevato a 250 euro. Tale importo aggiuntivo è corrisposto ai soggetti beneficiari in sede di erogazione della prima mensilità corrisposta nell'anno.

Conseguentemente, all'articolo 11, comma 1, lettera a), sostituire le parole: la somma da versare è pari al 4 per cento dell'importo dichiarato con le seguenti: la somma da versare è pari al 6 per cento dell'importo dichiarato.

***11. 01.** (ex * 27. 072.) Pinza, Benvenuto, Grandi, Nicola Rossi, Agostini, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Maurandi, Pennacchi, Michele Ventura, Visco, Olivieri, Lumia, Villetti, Intini, Buemi, Lion, Gerardo Bianco, Boccia, Milana, Morgando, Rocchi, Pistone, Nesi, De Franciscis.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis (*Ripristino imposta di successione grandi patrimoni*).- 1. L'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 è abrogato.

Conseguentemente all'articolo 50,

alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70,

comma 2, Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), *apportare le seguenti modifiche:*

2003: - 100.000;

2004: - 100.000;

2005: - 100.000.

alla tabella D, rubrica Ministero attività produttive voce Legge 135 del 2001, articolo 12 comma 3: Fondo cofinanziamento offerta turistica apportare le seguenti modifiche:

2003: + 100.000;

2004: + 100.000;

2005: + 100.000.

11. 0113. (ex 3200-bis/X/Tab. C. 11.) Gambini, Buglio, Cazzaro, Cia-lente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. - 1. L'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 è abrogato.

2. Sono esenti dall'imposta di successione i trasferimenti patrimoniali di importo inferiore a un milione di euro.

11. 012. (ex 11. 0139.) Luigi Pepe.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. - 1. Alla legge 18 ottobre 2001, n. 383 dopo l'articolo 13 è aggiunto il seguente:

« ART. 13-bis. (Disposizioni transitorie).
1. Le disposizioni dell'articolo 13 si applicano agli eredi per i quali il termine per la presentazione della denuncia di successione sia scaduto successivamente alla data del 30 giugno 2001.

2. I soggetti per i quali il termine per la presentazione della denuncia di successione sia scaduto anteriormente alla

data del 31 dicembre 2000 ed i quali alla data del 30 giugno non abbiano ancora effettuato il pagamento rateale dell'imposta di successione possono provvedere all'autoliquidazione dell'imposta in base alle disposizioni di cui alla legge 21 novembre 2000, n. 342, applicando le aliquote ivi previste. Dall'imposta così liquidata dovranno essere liquidati i pagamenti già effettuati.

3. Il pagamento dell'imposta a saldo dovrà avvenire in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2002 secondo modalità che verranno stabilite da un apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze ».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

11. 083. (ex 11. 0107. nuova formulazione) Alberto Giorgetti, La Russa, Raisi, Saia.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. - 1. Il comma 1 dell'articolo 17 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è sostituito dal seguente:

1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano alle successioni per causa di morte per le quali non sia stata notificata la liquidazione dell'imposta alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché alle donazioni fatte successivamente alla medesima data.

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU).

11. 013. (ex 11. 0127.) Peretti, Giuseppe Drago, Liotta.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. - 1. Le successioni aperte e le donazioni perfezionate prima della entrata in vigore della legge 18 ottobre 2001, n. 383, non definite fiscalmente, possono essere definite mediante presentazione, da parte del contribuente, di apposita istanza all'ufficio competente con la quale il contribuente dichiara di voler procedere alla definizione incrementando del 20 per cento il valore dichiarato e la relativa imposta.

2. La definizione si perfeziona con il pagamento, entro il 30 giugno 2003, delle somme indicate nella istanza di cui al comma 1.

3. La definizione automatica inibisce, a decorrere dalla data del pagamento, gli accertamenti in essere.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono indicati i termini e le modalità di presentazione dell'istanza.

11. 014. (ex 11. 076.) Alberto Giorgetti, Antonio Pepe.

(A.C. 3200-bis — Sezione 8)

**ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

CAPO IV

**ALTRE DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI ENTRATA**

ART. 12.

(Prelievo speciale sugli utili derivanti dalla produzione, dalla vendita e da altre forme di sfruttamento di materiale pornografico).

1. È istituito un prelievo speciale sui redditi di impresa, di cui all'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla produzione, dalla distribuzione, dalla vendita, dalla rappresentazione o da ogni altra forma di sfruttamento a fini commerciali di materiale pornografico. L'aliquota è fissata nella misura del 25 per cento.

2. Il prelievo di cui al comma 1 non è deducibile dalle imposte sui redditi e dall'imposta regionale sulle attività produttive.

3. L'elusione del prelievo di cui al presente articolo comporta, oltre al pagamento dell'imposta non assolta, l'applicazione della sanzione pecuniaria in misura fissa pari al doppio di quanto dovuto a titolo di imposta.

4. Al di fuori delle deroghe previste dal presente articolo, al prelievo speciale si applicano le disposizioni relative alle imposte sui redditi.

5. Ai fini del presente articolo si considerano materiale pornografico ogni opera o parte di opera letteraria, artistica, cinematografica, audiovisiva, teatrale, telematica, anche riprodotta su supporto informatico, nonché i giornali quotidiani e periodici e i relativi supporti integrativi e cataloghi che rechino descrizione o rappresentazione di temi o immagini offensivi per il buon costume. Gli spettacoli cinematografici e teatrali ai quali si applicano le disposizioni del presente articolo sono individuati con regolamento del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tale fine, il Ministro per i beni e le attività culturali acquisisce il parere delle commissioni previste dalla legge 21 aprile 1962, n. 161.

6. Fatte salve le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 5, le modalità di applicazione del presente articolo sono definite con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 12.

CAPO IV

**ALTRE DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI ENTRATA**

ART. 12.

(Prelievo speciale sugli utili derivanti dalla produzione, dalla vendita e da altre forme di sfruttamento di materiale pornografico).

Sopprimerlo.

* **12. 3.** Russo Spina, Giordano.

Sopprimerlo.

- * **12. 4.** Melandri, Benvenuto, Nicola Rossi, Agostini, Michele Ventura.

Sopprimerlo.

- * **12. 1.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Sopprimerlo.

- * **12. 2.** Grignaffini, Chiaromonte, Carli, Capitelli, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Melandri.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: dalla rappresentazione fino alla fine del comma con le seguenti: o da ogni altra forma di sfruttamento a fini commerciali di armi e di materiale bellico. L'aliquota è fissata nella misura dell'80 per cento.

- 12. 5.** Russo Spena, Giordano, Deiana.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 10 per cento.

- 12. 6.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano anche ad armi, munizioni ed esplosivi di ogni tipo, fatta esclusione per le armi destinate agli organi di pubblica sicurezza ed ai corpi delle forze armate.

- 12. 7.** Pecoraro Scanio, Zanella, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 5, sopprimere il primo periodo.

- 12. 8.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

(A.C. 3200-bis – Sezione 9)

**ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 14.

(Esenzione dal pagamento dell'ICI per gli immobili dei consorzi fra enti territoriali).

1. L'esenzione degli immobili destinati ai compiti istituzionali posseduti dai consorzi tra enti territoriali, prevista all'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, si deve intendere applicabile anche ai consorzi tra enti territoriali ed altri enti che siano individualmente esenti ai sensi della stessa disposizione.

**ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI
LEGGE**

ART. 14.

(Esenzione dal pagamento dell'ICI per gli immobili dei consorzi fra enti territoriali)

Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

ART. 14-bis. - 1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente l'imposta comunale sugli immobili sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 2, come sostituito dall'articolo 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Agli alloggi degli istituti autonomi per le case popolari, finché non è deliberata l'aliquota agevolata, è applicata l'aliquota minima ».

b) all'articolo 8, come sostituito dall'articolo 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, al comma 4 le parole « nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari » sono sostituite dalle seguenti: « nonché agli alloggi degli istituti autonomi per le case popolari »; allo stesso comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Agli alloggi di tali istituti la ulteriore detrazione di cui al comma 3 finché non deliberata dal comune è applicata nella misura media tra la minima e la massima ».

2. Gli avvisi di accertamento o di liquidazione nei confronti degli istituti autonomi per le case popolari, in materia di imposta comunale sugli immobili ancora non definitivi, se contestati negli importi e negli immobili di riferimento, devono essere riesaminati in contraddittorio tra i responsabili degli uffici tributi dei comuni, degli uffici degli enti, e, se necessario, della competente amministrazione finanziaria locale.

3. L'ufficio tributi del comune dovrà disporre la temporanea sospensione dell'esecuzione degli atti impositivi e convocare le parti entro 90 giorni dalla richiesta per il riaccertamento dei tributi effettivamente dovuti o per stralciare le quote di tributi non contestate. Tali importi non saranno gravati da sanzioni ed interessi e potranno essere versati con dilazione nel limite di 10 semestralità.

4. Il verbale di definizione, ove siano pendenti ricorsi, dovrà essere rimesso alle competenti Commissioni tributarie, per la estinzione dei giudizi con compensazione di spese o per la riduzione degli importi degli atti impositivi.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Comunisti italiani.

14. 01. (ex 11. 0128.) Pistone, Sgobio.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis. - All'articolo 7, comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, di istituzione dell'Imposta comu-

nale sugli immobili, dopo la lettera i), è aggiunta la seguente:

« l) i fabbricati rurali, ancorché con attribuzione di rendita ».

Seguono compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale.

14. 02. (ex 11. 029.) Alberto Giorgetti, Leo.

(A.C. 3200-bis - Sezione 10)

ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

CAPO II.

ONERI DI PERSONALE

ART. 23.

(Rinnovi contrattuali e disposizioni sul controllo della contrattazione integrativa).

1. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste dall'articolo 16, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a carico del bilancio statale, sono incrementate, a decorrere dall'anno 2003, di 570 milioni di euro da destinare anche all'incentivazione della produttività.

2. Le risorse previste dall'articolo 16, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico sono incrementate, a decorrere dall'anno 2003, di 208 milioni di euro, di cui 185 milioni di euro da destinare ai trattamenti economici, finalizzati anche all'incentivazione della produttività, del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, mediante l'attivazione delle apposite procedure previste dallo stesso decreto legislativo n. 195 del 1995. In ag-

giunta a quanto previsto dall'articolo 16, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per la progressiva attuazione del disposto di cui all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86, sono stanziati le ulteriori somme di 50 milioni di euro per l'anno 2003, di 150 milioni di euro per l'anno 2004 e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005.

3. Le somme di cui ai commi 1 e 2, comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

4. Ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2002-2003 del personale dei comparti degli enti pubblici non economici, delle regioni e delle autonomie locali, del Servizio sanitario nazionale, delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, delle università, nonché degli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e gli oneri per la corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del predetto decreto legislativo, sono a carico delle amministrazioni di competenza nell'ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci. I comitati di settore, in sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si attengono ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo e provvedono alla quantificazione delle risorse necessarie per l'attribuzione dei medesimi benefici economici individuando le quote da destinare all'incentivazione della produttività.

5. Al quarto periodo del comma 3-ter dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, dopo le parole: « per gli enti pubblici non

economici » sono inserite le seguenti: « e per gli enti e le istituzioni di ricerca ».

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 23.

CAPO I

ONERI DI PERSONALE

ART. 23.

(Rinnovi contrattuali e disposizioni sul controllo della contrattazione integrativa).

Sopprimerlo.

23. 1. (ex 20. 6). Russo Spena, Giordano, Mascia, Alfonso Gianni.

Al comma 1, sostituire le parole: 570 milioni di euro con le seguenti: 1.154 milioni di euro.

*Conseguentemente, al comma 2, appor-
tare le seguenti modificazioni:*

a) al primo periodo, sostituire le parole: 208 milioni di euro di cui 185 milioni di euro con le seguenti: 424 milioni di euro di cui 377,36 milioni di euro;

b) al secondo periodo, sostituire le parole da: 50 milioni di euro fino alla fine del periodo, con le seguenti: 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

***23. 2.** (ex *20. 20). Pennacchi, Burlando, Guerzoni, Manzini, Maurandi, Michele Ventura, Visco, Olivieri, Lu-

mia Nigra, Ceremigna, Cordoni Nicola Rossi, Agostini, Roberto Barbieri, Sciacca.

Al comma 1, sostituire le parole: 570 milioni di euro con le seguenti: 1.154 milioni di euro.

Conseguentemente, al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: 208 milioni di euro di cui 185 milioni di euro con le seguenti: 424 milioni di euro di cui 377,36 milioni di euro;

b) al secondo periodo, sostituire le parole da: 50 milioni di euro fino alla fine del periodo, con le seguenti: 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

***23. 3.** (ex *20. 16). Lion, Villetti, Intini, Buemi, Duilio, Delbono, Pinza, Gerardo Bianco, Antonio Boccia, Milana, Morgando, Rocchi, Pistone, Nesi, De Franciscis.

Al comma 1, sostituire le parole: 570 milioni di euro con le seguenti: 1.154 milioni di euro.

Conseguentemente, al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: 208 milioni di euro di cui 185 milioni di euro con le seguenti: 424 milioni di euro di cui 377,36 milioni di euro;

b) al secondo periodo, sostituire le parole da: 50 milioni di euro fino alla fine del periodo, con le seguenti: 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sin-

stra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

***23. 4.** (ex *20. 17). Mastella, Ostillio, Luigi Pepe, Potenza, Mazzuca, Cusumano, Pisicchio.

Al comma 1, sostituire le parole: 570 milioni di euro con le seguenti: 1.154 milioni di euro.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

23. 5. (ex 20. 26.) Guerzoni, Cordoni, Delbono, Innocenti, Gasperoni, Squeglia, Duilio, Motta, Nigra, Buffo, Trupia.

Al comma 1 sostituire le parole: 570 milioni di euro con le seguenti: 1140 milioni di euro.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo.

23. 6. (ex 20. 28.) Grandi.

Al comma 1 sostituire le parole: 570 milioni con le seguenti: 1040 milioni.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

23. 7. (ex 20. 14). Bressa, Guerzoni, Leoni, Boato, Pistone, Villetti, Pisicchio.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 570 milioni con le seguenti: 700 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 130.000;

2004: — 130.000;

2005: — 130.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo.

23. 8. (ex 20. 4). Fanfani.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

1-bis. Sono incrementate ulteriormente di 84 milioni di euro a decorrere dal 2003 le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste dall'articolo 16, comma 1 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 da destinare al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per le attività di soccorso tecnico urgente e di protezione civile.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Verdi - L'Ulivo nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

23. 9. (ex 20. 22). Bulgarelli, Cento, Zanella, Pecoraro Scanio.

Al comma 2, al primo periodo, sostituire le parole : 208 milioni di euro di cui 185 milioni di euro con le seguenti: 424 milioni di euro di cui 378 milioni di euro.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

23. 10. (ex 20. 27). Cordoni, Guerzoni, Delbono, Duilio, Innocenti, Gasperoni, Trupia, Nigra, Motta, Buffo, Camo, Carbonella.

Al comma 2, al primo periodo, sostituire le parole: 208 milioni di euro di cui 185 milioni di euro con le seguenti: 416 milioni di euro di cui 370 milioni di euro.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo.

◦ **23. 11.** (ex 20. 29). Grandi.

Al comma 2, al primo periodo, sostituire le parole : 208 milioni di euro di cui 185 milioni di euro con le seguenti: 416 milioni di euro di cui 370 milioni di euro.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

◦ **23. 12.** (ex 20. 15). Bressa, Guerzoni, Leoni, Boato, Pistone, Villetti, Pisicchio.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 208 milioni con le seguenti: 300 milioni.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 92.000;

2004: — 92.000;

2005: — 92.000.

23. 13. (ex 20. 5.) Fanfani.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e di ulteriori 15 milioni di euro finalizzati alla previsione di un trattamento aggiuntivo da corrispondere come assegno funzionale a decorrere dal compimento di almeno 34 anni di servizio.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Mi-

sto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

23. 14. (ex 20. 36.) Minniti, Bressa, Lumia, Ruzzante, Fistarol, Loddo, Lucidi, Angioni, Pinotti, Pisa, Molinari, Luongo, Rotundo.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: 50 milioni di euro fino alla fine del periodo, con le seguenti: 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

23. 15. (ex 20. 37.) Minniti, Molinari, Lumia, Ruzzante, Fistarol, Loddo, Lucidi, Luongo, Rotundo, Angioni, Pinotti, Pisa, Bressa.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le risorse già previste nel 2002 per il finanziamento delle produttività vanno a incrementare la componente fissa della retribuzione.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

23. 16. (ex 20. 12.) Bressa, Guerzoni, Leoni, Boato, Pistone, Villetti, Pisicchio.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: autonomie locali, aggiungere le seguenti: con esclusione dei comuni al di sotto dei 5.000 abitanti.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e

delle finanze, voce: Legge n. 468/1978, articolo 9-ter - Fondo di riserva, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 30.000;

2004: — 30.000;

2005: — 30.000.

◦ **23. 17.** (ex 20. 9). Crosetto, Patria, Blasi, Zorzato, Galvagno, Zanetta, Marras, Gioacchino Alfano, Giudice, Scherini.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: autonomie locali, aggiungere le seguenti: con esclusione dei comuni al di sotto dei 5.000 abitanti.

Segue compensazione del Gruppo UDC (CCD-CDU).

◦ **23. 18.** (ex 20. 38.) Mazzoni.

Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: tranne gli oneri aggiuntivi, determinati da un criterio che va oltre il recupero dello scarto fra inflazione programmata e inflazione reale per il primo biennio e il tasso di inflazione programmata per il secondo biennio, derivanti dal protocollo d'intesa tra Governo e Sindacati del 6 febbraio 2002 che è a carico dello Stato.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, rubrica Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 190.000;

2004: — 190.000;

2005: — 190.000.

Seguono compensazioni del gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

◦ ◦ **23. 19.** (ex *20. 21). Milana, Fioroni, Lettieri, Lusetti, Orlando Ruggieri, Stradiotto, Molinari, Iannuzzi.

Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: tranne gli oneri aggiuntivi, determinati da un criterio che va oltre il recupero dello scarto fra inflazione programmata e inflazione reale per il primo biennio e il tasso di inflazione programmata per il secondo biennio, derivanti dal protocollo d'intesa tra Governo e Sindacati del 6 febbraio 2002 che è a carico dello Stato.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, rubrica Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 190.000;
2004: — 190.000;
2005: — 190.000.

- ○ *23. 20. (ex *20. 24.) Boato, Pecoraro, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: tranne gli oneri aggiuntivi, determinati da un criterio che va oltre il recupero dello scarto fra inflazione programmata e inflazione reale per il primo biennio e il tasso di inflazione programmata per il secondo biennio, derivanti dal protocollo d'intesa tra Governo e Sindacati del 6 febbraio 2002 che è a carico dello Stato.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, rubrica Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 190.000;
2004: — 190.000;
2005: — 190.000.

- ○ *23. 21. (ex *20. 25). Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: tranne gli oneri aggiuntivi, determinati da un criterio che va oltre

il recupero dello scarto fra inflazione programmata e inflazione reale per il primo biennio e il tasso di inflazione programmata per il secondo biennio, derivanti dal protocollo d'intesa tra Governo e Sindacati del 6 febbraio 2002 che è a carico dello Stato.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

- ○ 23. 22. (ex 20. 19). Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabbatini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.

Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: previo corrispondente aumento dei trasferimenti di competenza.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

- 23. 23. (ex 20. 13). Bressa, Guerzoni, Leoni, Boato, Pistone, Villetti, Pisicchio.

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: 30 marzo 2001 n. 165 *aggiungere le seguenti:* previo incremento dei conseguenti trasferimenti finanziari al fine di conseguire per i rinnovi contrattuali incrementi economici pari a quelli di cui al comma 1.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo.

- 23. 24. (ex 20. 30). Grandi.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini della valorizzazione

professionale del personale ricercatore e tecnologo degli enti ed istituzioni di ricerca è disposto a favore degli enti medesimi un finanziamento aggiuntivo complessivamente pari a 45 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 45.000;

2004: — 45.000;

2005: — 45.000.

23. 25. (ex 20. 3.) Patria, Giudice, Blasi, Crosetto, Zorzato.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. Le contrattazioni sia aziendali che nazionali per i miglioramenti degli stipendi e dei salari, sia del settore pubblico che di quello privato, debbono ricomprendere anche il trattamento economico dei pensionati.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

23. 26. (ex 20. 1.) Fiori, Santulli, Patria, Biondi, Cima, Lettieri.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

ART. 23-bis. - 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto da emanare entro il 3 settembre di ciascun anno, procede alla ricognizione della percentuale pari alla differenza tra il tasso d'inflazione programmata previsto dal documento di programmazione economico-finanziaria per il medesimo anno e la variazione media dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevata dall'Istituto nazionale di statistica per i dodici mesi precedenti la suddetta data.

2. I datori di lavoro pubblici corrispondono ai propri dipendenti, in occasione del

periodo di paga relativo al mese di gennaio, una somma determinata applicando alla retribuzione di cui all'articolo 27 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, corrisposta nell'anno solare precedente, la percentuale determinata dal decreto di cui al comma 1 del presente articolo.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.

23. 01. (ex 20. 02.) Russo Spena, Giordano, Bertinotti, Deiana, Titti De Simone, Alfonso Gianni, Mascia, Mantovani, Pisapia, Valpiana, Vendola.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

ART. 23-bis. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2003 l'orario normale di lavoro nel settore della pubblica amministrazione secondo le modalità di calcolo previste dai contratti collettivi dei lavoratori è fissato in 35 ore settimanali.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.

23. 02. (ex 20. 01.) Russo Spena, Giordano, Bertinotti, Mascia, Alfonso Gianni, Deiana, Titti De Simone, Mantovani, Pisapia, Valpiana, Vendola.

COMPENSAZIONI

**COMPENSAZIONI
DEL GRUPPO
ALLEANZA NAZIONALE**

All'articolo 9, comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

a) di euro 100 se il valore della lite è di importo fino a euro 1.000;

b) di euro 200 se il valore della lite è di importo superiore a euro 1.000 e fino a euro 2.000;

c) pari al 20 per cento del valore della lite, se questo è di importo superiore a euro 2.000 e fino a euro 20.000.

Compensazione n. 1

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Modifiche all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, concernenti la definizione agevolata di violazioni edilizie minori).

1. Dopo il comma 14 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sono aggiunti i seguenti:

« 14-bis. Al fine di coordinare il regime sanzionatorio delle violazioni edilizie minori con la disciplina dell'attività edilizia di cui al comma 6, possono, su loro richiesta, ottenere la concessione o autorizzazione in sanatoria i proprietari di opere eseguite:

a) senza licenza o concessione edilizia o autorizzazione a costruire, prescritte da norme di legge o di regolamento, ovvero in difformità dalle stesse;

b) in base a licenza o concessione o autorizzazione annullata, decaduta o comunque divenuta inefficace, ovvero nei cui confronti sia in corso procedimento di annullamento o di declaratoria di decadenza in sede giudiziaria o amministrativa.

14-ter. Le opere ammesse alla sanatoria di cui al comma 14-bis devono essere state ultimate tra il 1° gennaio 1994 e il 31 dicembre 2001 e devono rientrare in una della seguenti categorie:

a) sopralti, addizioni, ampliamenti realizzati senza licenza edilizia o concessione o in difformità da questa, ma conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici — ove adottati — vigenti alla data del 31

dicembre 2002 e che comunque non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria ovvero, indipendentemente dalla volumetria iniziale o assentita, un ampliamento superiore a 750 metri cubi;

b) opere che non comportino aumenti della superficie utile o del volume assentito;

c) opere di ristrutturazione edilizia come definite dall'articolo 31, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 457;

d) opere che abbiano determinato mutamento di destinazione d'uso;

e) opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'articolo 31, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 457;

f) opere di manutenzione straordinaria, come definite dall'articolo 31, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457.

14-quater. Sono in ogni caso esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 14-bis le nuove edificazioni, ogni altra opera non conforme agli strumenti urbanistici — ove adottati — vigenti alla data del 31 dicembre 2002 e gli interventi ultimati entro il 31 dicembre 1993.

14-quinquies. Non può essere conseguita la concessione in sanatoria degli abusi edilizi posti in essere da persona condannata, con sentenza definitiva, per i delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale, o da terzi per suo conto.

14-sexies. Il rilascio della concessione o autorizzazione in sanatoria non comporta limitazione ai diritti dei terzi.

14-septies. La domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria, con la prova del pagamento dell'importo fisso dell'oblazione di cui al comma 14-quinquiesdecies e del pagamento dell'importo fisso degli oneri di concessione, se dovuti, di cui al comma 14-sexiesdecies, deve essere presentata al comune competente, a pena di decadenza, entro il 31 marzo 2003. La domanda è accompagnata da

apposita dichiarazione del richiedente resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante:

a) descrizione delle opere per le quali si richiede la concessione o l'autorizzazione in sanatoria;

b) dichiarazione, corredata da documentazione fotografica, dalla quale risulti lo stato dei lavori. Qualora l'opera abusiva superi i 450 metri cubi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 35, terzo comma, lettera b), della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

14-*octies*. Il pagamento nei termini previsti dell'oblazione dovuta di cui al comma 14-*decies* e degli oneri di concessione, se dovuti, ai sensi del comma 14-*sexiesdecies*, nonché la presentazione della documentazione di cui al comma 14-*septies* e — ove prevista — della denuncia in catasto entro il termine del 31 marzo 2003, nonché il decorso del termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge senza l'adozione di un provvedimento di diniego del comune, equivale a concessione o ad autorizzazione edilizia in sanatoria. Se nei termini previsti l'oblazione dovuta non è stata interamente corrisposta o è stata determinata in modo non veritiero e doloso, le costruzioni realizzate senza autorizzazione o concessione edilizia sono assoggettate alle sanzioni richiamate agli articoli 40 e 45 della citata legge n. 47 del 1985. Le citate sanzioni non si applicano nel caso in cui il versamento sia stato effettuato nei termini, per errore, ad un ufficio incompetente alla riscossione dello stesso.

14-*nonies*. Nel caso di interventi edilizi nelle zone e fabbricati sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il rilascio della concessione edilizia o della autorizzazione in sanatoria è subordinato al parere favorevole delle Amministrazioni preposte alla tutela del vincolo ed estingue il reato per la violazione del vincolo. Le modalità di espres-

sione del parere sono disciplinate dall'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni.

14-*decies*. L'oblazione per l'ottenimento della concessione o autorizzazione in sanatoria è determinata nelle seguenti misure:

a) un importo pari a 150 euro per metro quadrato, per le violazioni di cui al comma 14-*ter*, lettera a);

b) un importo pari a 75 euro per metro quadrato, per le violazioni di cui al comma 14-*ter*, lettere b), c) e d);

c) un importo pari a 50 euro per metro quadrato, per le violazioni di cui al comma 14-*ter*, lettere e) e f);

d) un importo forfetario pari a 500 euro, per l'esecuzione di lavori non valutabili in termini di superficie o di volume.

14-*undecies*. La misura delle oblazioni, come determinata dal comma 14-*decies*, è elevata di un importo pari alla metà nei comuni di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

14-*duodecies*. Negli altri comuni capoluogo di provincia, non compresi fra quelli di cui al comma 14-*undecies*, la misura delle oblazioni, come determinata dal comma 14-*decies*, è elevata di un importo pari ad un terzo.

14-*terdecies*. Qualora, per la tipologia dell'abuso realizzato, si debba fare riferimento al volume, l'ammontare dell'oblazione versata con riferimento alla superficie deve essere diviso per cinque e moltiplicato per tre.

14-*quatuordecies*. In ogni caso l'oblazione dovuta non può essere inferiore a 500 euro per ciascuna violazione edilizia.

14-*quinquiesdecies*. L'oblazione è corrisposta a mezzo di versamento, entro il 31 marzo 2003, dell'importo fisso di 500 euro, e della restante parte, ove dovuta, in quattro rate di pari importo da effettuarsi,

rispettivamente, il 15 luglio 2003, il 15 novembre 2003, il 15 marzo 2004 ed il 15 luglio 2004. Il versamento della parte dell'oblazione eccedente l'importo fisso è altresì consentito, in una unica soluzione, entro il 15 novembre 2003.

14-sexiesdecies. Alle domande di concessione in sanatoria deve essere altresì allegata una ricevuta comprovante il pagamento entro il 31 marzo 2003, al comune nel cui territorio è ubicata la costruzione, degli oneri concessori, se dovuti, calcolati nella misura indicata dalla allegata tabella. In ogni caso l'importo degli oneri concessori, se dovuti, non può essere inferiore a 200 euro. Qualora l'importo dovuto sia superiore a 200 euro, alla domanda di concessione in sanatoria può essere allegata ricevuta comprovante il pagamento della sola anticipazione, pari a 200 euro. Per il pagamento della rimanente parte si applica la stessa rateizzazione prevista per l'oblazione, ai sensi del comma 14-quinquiesdecies. I comuni definiscono, entro il 15 febbraio 2003, i criteri e le ulteriori modalità per il pagamento degli oneri concessori ai sensi del presente comma.

14-septiesdecies. Per quanto non disposto dai commi da 14-bis a 14-sexiesdecies valgono, ove applicabili, le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge n. 47 del 1985 e all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

14-octiesdecies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 15 febbraio 2003, sono definite le modalità applicative delle disposizioni di cui ai commi da 14-bis a 14-sexiesdecies, con particolare riferimento alla presentazione della documentazione da allegare alla domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria ai sensi del comma 14-septies, alla disciplina delle ipotesi di presentazione di documentazione incompleta e di modalità e termini per la richiesta da parte dei comuni della documentazione integrativa ».

TABELLA

Numero abitanti	Ampliamenti comma 14-ter, lettera a) (Euro/mq)	Ristrutturazioni e modifiche di destinazione d'uso Comma 14-ter, lettere b)-f) (Euro/mq)
Fino a 3000	30	15
Da 3001 a 20.000	60	30
Da 20.001 a 100.000 .	90	45
Da 100.001 a 300.000 .	100	60
Oltre i 300.000	150	75

Compensazione n. 2

All'articolo 11, comma 1, lettera a), sostituire le parole la somma da versare è pari al 4 per cento dell'importo dichiarato con le seguenti: la somma da versare è pari al 6 per cento dell'importo dichiarato.

Compensazione n. 3

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, in materia di fondazioni).

1. Al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 10. Le fondazioni che intendano avvalersi della facoltà di cui al terzo periodo del comma 1-bis dell'articolo 25 del presente decreto sono tenute a versare un prelievo straordinario annuale a valere sul patrimonio posseduto.

11. Il prelievo è dovuto per ciascun periodo di imposta fino a quando è detenuta la partecipazione di controllo di cui al comma 1-bis dell'articolo 25.

12. Il prelievo straordinario è stabilito nella misura del 2,5 per cento del valore del patrimonio netto, come risultante dall'ultimo bilancio approvato.